

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	93
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc. XXII, n. 42-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	94
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	95
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-A, approvata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	96
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)</i>	103
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015. C. 3759 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	100

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	101
Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili. Atto n. 302 (Rilievi alle Commissioni VIII e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	102

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	112
<i>ERRATA CORRIGE</i>	102

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 12.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, rammenta preliminarmente che il provvedimento in titolo – nel testo approvato, con modificazioni, in seconda lettura dal Senato – è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 giugno 2016, che ha espresso su di esso parere favorevole. Ricorda, altresì, che in data 8 giugno 2016 la Commissione affari sociali ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportarvi ulteriori modificazioni. Alla luce di ciò, poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta variazioni rispetto a quello sul quale si è già espressa la Commissione bilancio, fa presente che è intendersi confermato il parere favorevole su di esso deliberato nella citata seduta del 7 giugno scorso.

Venendo quindi alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, se-

gnala l'emendamento Nicchi 2.2, che è volto a prevedere che l'assistenza sanitaria e sociale deve essere garantita alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare nel pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza, eliminando quindi la previsione del testo secondo cui la predetta assistenza debba essere garantita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari dalle medesime derivanti, segnala le seguenti:

Nicchi 1.3 e Di Vita 2.4, che prevedono misure volte ad evitare o superare l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorirne la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;

Gregori 1.2, Mantero 1.13 e Colonese 6.10, che sono volte ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento in oggetto, eliminando il requisito della gravità della disabilità al fine di beneficiare di determinate misure;

Nicchi 1.1, che è volta a precisare che le misure di cui al provvedimento in esame devono prevedere una progressiva deistituzionalizzazione dei soggetti che vivono in strutture e residenze segreganti, a favore di progetti individuali di inclusione;

Nicchi 2.1, che prevede che le regioni siano tenute, in collaborazione con gli enti locali e anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, a monitorare i progetti terapeutici, verificare i percorsi di inserimento e il corretto funzionamento delle strutture, nonché gli standard qualitativi e quantitativi delle medesime;

Nicchi 2.3, che prevede che le regioni garantiscano idonee modalità di verifica dell'efficacia delle prestazioni domiciliari e delle soluzioni residenziali e semiresidenziali, al fine di escludere l'istituzionalizzazione dei soggetti interessati dal presente provvedimento;

Nicchi 6.51, che prevede che il patrimonio residuo del *trust* non costituisce comunque alcun presupposto impositivo ai fini reddituali, ed è esente dall'applicazione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, qualora detto patrimonio residuo sia destinato per interventi a favore dei soggetti con disabilità di cui alla presente legge che escludano l'istituzionalizzazione dei medesimi, e ne favoriscano l'inclusione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle proposte emendativa puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Nicchi 2.2 e Di Vita 2.4, in quanto suscettibili di determinare oneri, peraltro non quantificati, privi di specifica copertura finanziaria, nonché sugli emendamenti Gregori 1.2, Mantero 1.13 e Colonnese 6.10, giacché l'eliminazione del requisito della disabilità grave ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo del provvedimento in esame comporterebbe l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche interessate. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Nicchi 2.1 e 6.51, in quanto privi di una relazione tecnica volta a suffragarne l'assenza di effetti negativi a carico della finanza pubblica. Esprime, invece, nulla osta sugli emendamenti Nicchi 1.3, 1.1 e 2.3, nel presupposto che alle previsioni ivi contenute potrà comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chia-

rimenti forniti dal Viceministro Morando, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.13, 2.1, 2.2, 2.4, 6.10, 6.51, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Doc. XXII, n. 42-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in oggetto, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 maggio 2016, che ha espresso nella predetta sede un parere favorevole. Rammenta altresì che, in data 19 maggio 2016, la Commissione affari costituzionali ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ulteriori modifiche. Poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta modifiche rispetto al testo sul quale si è già espressa la Commissione bilancio, avverte che è da intendersi confermato il parere favorevole già deliberato sul testo del

provvedimento nella citata seduta del 17 maggio 2016.

Per quanto attiene alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso in data odierna dall'Assemblea, segnala che le medesime non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 68 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in titolo dispone l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e reca la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Ricorda che il provvedimento, già approvato dalla Camera in data 17 aprile 2014, è stato modificato dal Senato. Osserva che, proprio durante l'esame presso il Senato, sono state presentate due relazioni tecniche, la seconda delle quali è stata trasmessa dal Ministero dell'ambiente in data 18 aprile 2016 ed è stata accompagnata dalla nota della Ragioneria generale dello Stato del 22 aprile 2016 nella quale si prendeva atto di quanto sostenuto dal Ministero dell'ambiente circa la non onerosità del provve-

dimento in esame. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, al fine di escludere comunque eventuali riflessi finanziari delle previsioni in esso contenute, condizionava la verifica positiva della relazione tecniche all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento e che, in relazione a tale richiesta, le modifiche apportate dal Senato – oltre ad un intervento di mero carattere formale relativo all'aggiornamento di un riferimento normativo – hanno per l'appunto previsto l'introduzione all'articolo 17 di una clausola generale di invarianza finanziaria. Tanto premesso, non avendo osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole sul testo del provvedimento testé formulata dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti contenente la sola proposta emendativa Grimoldi 17.1, volta a sopprimere la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento. Su tale proposta emendativa propone pertanto di esprimere parere contrario, alla luce delle considerazioni in precedenza svolte con riferimento al testo del provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Grimoldi 17.1, tenuto conto del fatto che, come già ricordato dal presidente Boccia, la verifica positiva della relazione tecnica prodotta dal competente Ministero è stata condizionata nel corso dell'esame presso il Senato proprio all'introduzione nell'articolato di una specifica clausola di invarianza finanziaria.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.

C. 3504-A, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in titolo, approvata dal Senato, non risulta corredata di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1, 2, 5 e 6, recanti disposizioni in materia di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di attuazione delle norme da parte delle regioni e di copertura finanziaria, evidenzia preliminarmente che gli oneri, valutati in 25.715.000 euro annui, sono riferiti dalla norma esclusivamente ai costi aggiuntivi derivanti dall'inclusione nei LEA degli *screening* neonatali, senza che peraltro venga indicata la decorrenza del predetto onere. Al fine di una verifica della congruità delle risorse stanziare, ritiene che andrebbero inoltre forniti i dati e gli elementi di valutazione alla base della quantificazione recata dalla norma in esame, con riferimento, fra l'altro, al numero dei soggetti potenzialmente interessati e ai relativi costi delle prestazioni previste. Osserva come indicazioni appaiano altresì utili in merito all'effettiva possibilità di rinvenire risorse nella misura di 15.715.000 euro mediante la procedura di aggiornamento dei LEA, di cui all'articolo 1, comma 554, della legge di stabilità 2016. Tale possibilità, infatti, presuppone una rimodulazione di altre prestazioni già comprese nei LEA al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

Inoltre, nella fase che precede la predetta procedura, l'applicazione transitoria delle norme del provvedimento, prevista dall'articolo 5, appare comunque suscettibile di recare oneri aggiuntivi a carico dei servizi sanitari regionali, che si finanziano

nell'ambito delle risorse complessive del SSN. In proposito, andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Con riferimento all'onere, che non sembra configurato come limite di spesa, segnala che lo stesso non è corredato da una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità. Anche a tale riguardo, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Andrebbe infine confermato che l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013 non incida su impegni già assunti o su interventi già programmati in attuazione della medesima legge.

In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui all'articolo 6, evidenzia che la disposizione in commento stabilisce, al comma 1, che, con la procedura di definizione ed aggiornamento dei LEA, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Alla copertura degli oneri derivanti da tale previsione, valutati in 25.715.000 euro annui, il comma 2 prevede: a) quanto a 15.715.000 euro, mediante la procedura di aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 554, della legge di stabilità 2016, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica; b) quanto a 10 milioni di euro, utilizzando le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge di stabilità 2014, come incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge di stabilità 2015, relative alla sperimentazione dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Conseguentemente il comma 3 dispone che, dalla data di entrata in vigore del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA ai sensi del comma 1, cessa la predetta sperimentazione con la soppressione della relativa autorizzazione di spesa. Ciò posto, appare opportuno, secondo quanto evidenziato anche nella

parte relativa ai profili di quantificazione, acquisire dal Governo una rassicurazione circa la possibilità di reperire le risorse di cui alla lettera *a*) sulla base della nuova disciplina relativa alla definizione e all'aggiornamento dei LEA introdotta dalla legge di stabilità 2016, che sembrerebbe presupporre una rimodulazione di altre prestazioni già comprese nei LEA. Andrebbe inoltre acquisita una conferma che l'utilizzo delle dotazioni finanziarie di cui alla lettera *b*) non pregiudichi interventi già programmati in attuazione della norma interessata.

Per quanto riguarda l'articolo 3, recante disposizioni sul Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali, evidenzia, in primo luogo, l'esigenza di precisazioni circa il coordinamento delle attività svolte dal Centro istituito dalla norma in esame presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) rispetto a quelle attribuite all'omologo Centro di coordinamento istituito dalla legge di stabilità per il 2014 presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), di cui non è espressamente prevista la soppressione. Qualora il Centro di coordinamento previsto dalla norma in esame dovesse sostituire quello previsto dalla vigente normativa, rileva infatti che l'onere indicato dal provvedimento è espressamente riferito soltanto all'inclusione delle prestazioni di *screening* neonatale nei LEA. Andrebbe, quindi, verificata la possibilità che l'ISS possa svolgere i compiti assegnati al nuovo Centro di coordinamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le attività in questione appaiono definite in maniera più dettagliata di quanto previsto dalla vigente normativa. Per quanto riguarda la gratuità della partecipazione dei componenti al Centro di coordinamento, evidenzia che la norma non esclude esplicitamente la corresponsione di gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 4, recante Protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali, ritiene utile acquisire

una conferma circa il fatto che le attività in questione possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che parte delle stesse sembrano attualmente svolte nell'ambito della sperimentazione dello *screening* neonatale già avviata con la legge di stabilità 2014.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato avente ad oggetto la relazione tecnica sul provvedimento elaborata dal competente Ministero della salute, verificata negativamente (vedi allegato 1). Stante l'imminente avvio dei lavori in Assemblea, si riserva tuttavia di illustrarne i contenuti alla ripresa della seduta, anche al fine di consentire alla Commissione di esprimere il parere di propria competenza già nel corso della giornata odierna.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori in Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 14.45.

Il Viceministro Enrico MORANDO, procedendo all'illustrazione dei contenuti della nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato con cui si provvede a verificare negativamente la relazione tecnica sul provvedimento elaborata dal Ministero della salute, evidenzia che tale nota pone in rilievo le criticità che hanno impedito di verificare positivamente la predetta relazione tecnica, suggerendo talvolta possibili modalità per superare tali criticità.

Un primo profilo problematico attiene all'istituzione, prevista dall'articolo 3, del Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), che potrebbe comportare una duplicazione di competenze rispetto all'omologo Centro di coordinamento già istituito presso l'Age.na.s. dall'articolo 1, comma 229, della legge di

stabilità 2014. Al riguardo fa presente che le attività che saranno svolte dal Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali istituito dall'articolo 3 del provvedimento in esame non sembrerebbero sovrapponibili a quelle dell'omologo Centro di coordinamento già istituito dalla legge di stabilità 2014, anche in considerazione del fatto che l'articolo 6 prevede la cessazione della sperimentazione dello *screening* neonatale svolta da quest'ultimo, utilizzando integralmente le risorse stanziare per tale finalità per la copertura finanziaria delle attività previste dal presente provvedimento.

Per quanto riguarda poi le nuove attività, attribuite dall'articolo 3, comma 4, all'Istituto superiore di sanità e dall'articolo 4 all'Age.na.s., avverte di aver ricevuto rassicurazioni dal Ministero competente in merito alla possibilità del loro svolgimento nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e propone pertanto di inserire nel provvedimento apposite clausole di invarianza finanziaria, secondo le quali le amministrazioni interessate provvedono agli ulteriori adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, in relazione all'articolo 6, sottolinea che le criticità evidenziate nella nota a proposito del comma 1, che prevede l'inserimento nei LEA degli accertamenti diagnostici neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, sono state risolte per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, mentre, per quanto riguarda le osservazioni relative ai commi 2 e 3, ritiene che le stesse possano essere superate mediante la precisazione che gli oneri – valutati in 25.715.000 euro annui – decorrono dall'anno 2016, l'introduzione di apposita clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, nonché l'espunzione dal testo della soppressione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 1, comma 229, della legge n. 147 del 2013.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, si riserva di formulare la proposta di parere sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica e dalla relativa nota della Ragioneria generale dello Stato nonché degli ulteriori chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

C. 3759 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 giugno scorso la rappresentante del Governo si era riservata di rispondere alle richieste di chiarimento formulate in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che nella quantificazione del minor gettito riferito alla tassazione degli utili delle imprese di cui all'articolo 7 della Convenzione, è stata prudenzialmente ipotizzata, pur nella esiguità degli importi rilevati anche nelle precedenti annualità, la riduzione alla metà delle somme imponibili delle prestazioni artistiche e professionali, segnalando in particolare che si è ipotizzato che tali prestazioni siano svolte, senza l'ausilio di una base fissa, sotto forma di redditi di impresa, sui quali, in base alla Convenzione, viene meno la postestà impositiva.

Sottolinea quindi che alle perdite di gettito derivate da tale ipotesi vanno aggiunte la totalità delle ritenute su provvigioni corrisposte in regime di reddito d'impresa ad intermediari di commercio non residenti, se non comprese in altri articoli della Convenzione, sulle quali, con l'entrata in vigore della stessa, viene meno la potestà impositiva.

In merito alla quantificazione del minor gettito atteso dalla tassazione sui dividendi, di cui all'articolo 10 della Convenzione, effettuata utilizzando l'aliquota ridotta del 10 per cento – anziché quella ridotta del 5 per cento – evidenzia che il riferimento all'aliquota del 10 per cento è risultato più congruo, in quanto si è provveduto ad analizzare puntualmente gli importi dei dividendi e, considerata l'esiguità degli stessi, si è concluso che essi siano sottostanti a rapporti di partecipazione non qualificata – cui si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento – fenomeno osservato anche per le annualità pregresse.

Osserva infine che, sulla base delle informazioni disponibili, è stato rilevato, per i compensi percepiti da artisti e sportivi, di cui all'articolo 17 della Convenzione, un importo di ritenute di scarsa significatività.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3759 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in merito alla quantificazione del minor gettito riferito alla tassazione degli utili delle imprese di cui all'articolo 7 della Convenzione, è stata prudenzialmente ipo-

tizzata, pur nella esiguità degli importi rilevati anche nelle precedenti annualità, la riduzione alla metà delle somme imponibili delle prestazioni artistiche e professionali;

in particolare si è ipotizzato che tali prestazioni siano svolte, senza l'ausilio di una base fissa, sotto forma di redditi di impresa, sui quali in base alla Convenzione viene meno la potestà impositiva;

alle perdite di gettito derivate da tale ipotesi vanno aggiunte la totalità delle ritenute su provvigioni corrisposte in regime di reddito d'impresa ad intermediari di commercio non residenti, se non comprese in altri articoli della Convenzione, sulle quali, con l'entrata in vigore della stessa, viene meno la potestà impositiva;

in merito alla quantificazione del minor gettito atteso dalla tassazione sui dividendi, di cui all'articolo 10 della Convenzione, effettuata utilizzando l'aliquota ridotta del 10 per cento – anziché quella ridotta del 5 per cento – il riferimento all'aliquota del 10 per cento è risultato più congruo in quanto si è provveduto ad analizzare puntualmente gli importi dei dividendi e, considerata l'esiguità degli stessi, si è concluso che essi siano sottostanti a rapporti di partecipazione non qualificata – cui si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento – fenomeno osservato anche per le annualità pregresse;

sulla base delle informazioni disponibili è stato rilevato, per i compensi percepiti da artisti e sportivi, di cui all'articolo 17 della Convenzione, un importo di ritenute di scarsa significatività,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

Nuovo testo C. 3651.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricordando che nella seduta del 7 giugno 2016 la rappresentante del Governo aveva chiesto un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, in attesa di acquisire i necessari elementi di informazione, chiede se la stessa sia ora in grado di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che la modifica del calcolo degli interessi comunitari, stabilita in misura semplice anziché composta, non comporta effetti negativi sulla situazione patrimoniale dell'INPS, posto che i crediti afferenti ai citati interessi non risultano iscritti nel bilancio del predetto istituto. Proseguendo, osserva che il ricalcolo degli interessi in misura semplice anziché composta potrebbe comportare un potenziale rimborso nella misura del 55 per cento di quanto al medesimo titolo eventualmente corrisposto e che tale rimborso non comporta sostanziali effetti finanziari per l'INPS, giacché la quasi totalità delle imprese che hanno restituito gli aiuti di Stato illegittimamente percepiti ha provveduto alla restituzione della sola parte capitale del proprio debito, senza alcun versamento a titolo di interessi.

Segnala peraltro che il ridimensionamento complessivo dell'importo dovuto dalle imprese a titolo di interessi dovrebbe agevolare l'attività di recupero da parte dello Stato, consentendone una più rapida

conclusione con conseguenti risparmi dovuti ai minori esborsi per penalità inflitte dalla Corte di Giustizia per ogni semestre di ritardo nel recupero degli aiuti ritenuti incompatibili con il diritto dell'Unione europea.

Conclude sottolineando che l'importo eventualmente da restituire alle imprese ove si procedesse al ricalcolo degli interessi nella nuova misura prevista dal testo in esame dovrebbe rappresentare pertanto una cifra estremamente esigua se raffrontata al citato risparmio.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3651, recante Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la modifica del calcolo degli interessi comunitari, stabilita in misura semplice anziché composta, non comporta effetti negativi sulla situazione patrimoniale dell'INPS, posto che i crediti afferenti ai citati interessi non risultano iscritti nel bilancio del predetto istituto;

il ricalcolo degli interessi in misura semplice anziché composta potrebbe comportare un potenziale rimborso nella misura del 55 per cento di quanto al medesimo titolo eventualmente corrisposto;

il rimborso nella misura del 55 per cento degli interessi sui predetti aiuti derivante dal presente provvedimento non comporta sostanziali effetti finanziari per l'INPS, giacché la quasi totalità delle im-

prese che hanno restituito gli aiuti di Stato illegittimamente percepiti ha provveduto alla restituzione della sola parte capitale del proprio debito, senza alcun versamento a titolo di interessi;

peraltro il ridimensionamento complessivo dell'importo dovuto dalle imprese a titolo di interessi dovrebbe agevolare l'attività di recupero da parte dello Stato consentendone una più rapida conclusione con conseguenti risparmi dovuti ai minori esborsi per penalità inflitte dalla Corte di Giustizia per ogni semestre di ritardo nel recupero degli aiuti ritenuti incompatibili con il diritto dell'Unione europea;

l'importo eventualmente da restituire alle imprese ove si procedesse al ricalcolo degli interessi nella nuova misura prevista dal testo in oggetto dovrebbe rappresentare pertanto una cifra estremamente esigua se raffrontata al citato risparmio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

Atto n. 298.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 giugno 2016 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che l'osservanza da parte dei soggetti pubblici dei limiti di esposizione, come modificati dal provvedimento in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (Atto n. 298);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'osservanza da parte dei soggetti pubblici dei limiti di esposizione, come modificati dal provvedimento in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché modalità e criteri per la presentazione dei progetti finanziabili.

Atto n. 302.

(Rilievi alle Commissioni VIII e IX).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta dell'8 giugno scorso la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, evidenziando come non siano ancora stati completati i necessari approfondimenti istruttori, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

C. 3828 Boccia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno 2016.

Francesco BOCCIA, presidente e relatore, avverte che sono state presentate 71 proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 652 dell'8 giugno 2016:

a pagina 236, prima colonna, trentaseiesima riga, le parole: « *conclusione – Valutazione favorevole* » sono sostituite dalla seguente: « *rinvio* ».

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-A, approvata dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

RELAZIONE TECNICA



Prot. N. 50261
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 2
Risposta a nota del:

Roma, 13 GIU. 2016

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE
e p.c.

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: AC 3504 -- Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica elaborata dal Ministero della salute relativamente al provvedimento di cui all'oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Il provvedimento prevede all'articolo 3 l'istituzione del Centro di coordinamento sugli screening neonatali presso l'Istituto superiore di sanità, nonostante sia attivo un omonimo Centro, già istituito presso l'Age.n.a.s. ai sensi dell'articolo 1, comma 229, della Legge 147/2013, con l'attribuzione delle stesse funzioni, il che individua una duplicazione di competenze nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche non sostenibile.

Al riguardo la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione per cui, ribadendo quanto già richiesto con nota 35560 del 21 aprile 2016, è necessario che la relazione tecnica fornisca elementi informativi in merito.

Inoltre, in relazione alle nuove attività previste dall'articolo 3, comma 4, e dall'articolo 4, attribuite rispettivamente all'Istituto superiore di sanità e all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, è necessario acquisire da parte delle due istituzioni assicurazioni sulla capacità di sostenere tali attività aggiuntive nel rispetto dell'invarianza finanziaria: in tal caso, il provvedimento dovrà prevedere, relativamente agli articoli 3 e 4, la necessaria clausola di invarianza finanziaria secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto sopra segnalato non è possibile verificare positivamente la relazione tecnica al provvedimento di cui all'oggetto.

Con riferimento al testo del provvedimento, si richiama quanto già rappresentato con la nota n. 6753 del 1° febbraio 2016 in merito all'articolo 6 (disposizioni di attuazione e copertura finanziaria):

- comma 1: la disposizione prevede che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'inclusione degli screening neonatali si completi entro il 31 dicembre 2015. Tenuto conto del fatto che il predetto termine è ormai decorso e che, in materia di aggiornamento dei LEA è altresì intervenuto il comma 553 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) che stabilisce che al generale aggiornamento dei LEA si provveda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge 208/2015, risulta necessario quantomeno aggiornare il termine del 31 dicembre 2015. Si fa altresì rinvio al competente Ministero della salute;
- comma 2: trattandosi di oneri valutati, è necessaria l'introduzione della relativa clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 196/2009;
- comma 3: è necessaria, alla fine del comma, l'eliminazione delle seguenti parole "ed è soppressa la relativa autorizzazione di spesa".

Infine, allo stesso articolo 6, comma 2, si ritiene necessario aggiungere le parole "a decorrere dall'anno 2016" dopo la parola "valutati".

Il Ragioniere Generale dello Stato



RELAZIONE TECNICA
AC 3504

La proposta di legge, concernente disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, conata di 6 articoli.

Il provvedimento nasce dall'esigenza di adottare ulteriori e più significative misure per garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, attraverso accertamenti diagnostici obbligatori da effettuare sui neonati per consentire un tempestivo trattamento delle patologie. Infatti, il testo come approvato dal Senato, recepisce le proposte di modifica sostenute da questo Dicastero, specificando, tra l'altro, che tali accertamenti vengono effettuati separatamente per le patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistono evidenze scientifiche di efficacia terapeutica, ovvero anche per tutte quelle patologie per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti una reale e comprovata utilità. Tale previsione è volta ad assicurare una comprovata efficacia di accertamenti in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, estendendo detto vantaggio anche in ordine all'accesso alle terapie di tipo dietetico.

Quanto alle disposizioni di attuazione e copertura finanziaria, le modifiche recepite nell'attuale testo sono volte a garantire, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto delle nuove disposizioni del Patto per la salute 2014-2016, una efficace prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, sull'intero territorio nazionale, sulla base delle tecniche diagnostiche aggiornate.

L'articolo 1 della proposta di legge indica le finalità che il provvedimento si prefigge, volte, cioè, a garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di accertamenti diagnostici obbligatori da effettuare su tutti i neonati, nati a seguito di parti effettuati nelle strutture ospedaliere o a domicilio, in modo da consentire un tempestivo trattamento delle patologie.

Il successivo articolo 2, individua l'ambito di applicazione, ed in particolare stabilisce che gli accertamenti diagnostici obbligatori di cui al precedente articolo, siano effettuati per le malattie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. La norma delineando l'ambito di applicazione del disegno di legge in parola, è volta a garantire, nell'ambito degli accertamenti diagnostici obbligatori previsti ai sensi del richiamato articolo 1, che gli stessi vengano effettuati separatamente per le patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistono evidenze scientifiche di efficacia terapeutica, ovvero anche per tutte quelle patologie per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti una reale e comprovata utilità.

Tale previsione, pertanto, ha la precipua finalità di assicurare una comprovata efficacia di accertamenti in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione. La norma, inoltre, assicura detto vantaggio ampliandolo anche in ordine all'accesso alle terapie di tipo dietetico.

L'articolo 3 introduce l'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, del Centro di coordinamento sugli screening neonatali. In particolare il comma 1, statuisce la finalità del predetto Centro, volto a favorire la massima uniformità nell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale. Il comma 2, invece stabilisce che il Centro di cui al comma 1 sia composto dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di coordinatore; tre membri designati dall'Istituto superiore di sanità, dei quali almeno uno con esperienza medico-scientifica specifica in materia; tre membri delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti affetti dalle patologie di cui alla presente legge e dei loro familiari; un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo comma 3 chiarisce che la partecipazione dei componenti del Centro di cui al comma 2 è a titolo gratuito.

Il comma 4 indica i compiti allo stesso attribuiti, consistenti nel monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione degli screening neonatali sul territorio nazionale; nel collaborare con le regioni per la diffusione delle migliori pratiche in tema di screening neonatale; nel controllare i costi per la realizzazione degli screening neonatali individuando standard comuni; nel definire le dimensioni del bacino d'utenza di ciascun centro di riferimento regionale al fine di accorpare, se necessario, aree geografiche contigue; nel fornire informazioni codificate e standardizzate ai servizi territoriali per l'assistenza alle famiglie dei neonati sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche ereditarie, nonché sui benefici conseguibili attraverso l'attività di screening, offrendo anche informazioni sulla terapia e sulle migliori cure disponibili per la specifica malattia metabolica; nello stabilire, per le finalità di cui alle lettere a) e d), le modalità di raccolta dei campioni di sangue nonché i tempi di consegna entro ventiquattro ore presso i centri di riferimento regionali; nell'istituire un archivio centralizzato sugli esiti degli screening neonatali al fine di rendere disponibili dati per una verifica dell'efficacia, anche in termini di costo, dei percorsi intrapresi.

In ordine all'istituzione del succitato Centro di coordinamento sugli screening si forniscono rassicurazioni circa la neutralità finanziaria della disposizione in esame.

Allo scopo si chiarisce che tale disposizione viene attuata con le risorse umane e strumentali già a disposizione a legislazione vigente. In particolare, relativamente all'istituzione dell'archivio centralizzato, l'Istituto superiore di sanità svolgerà la nuova attività nell'ambito di processi similari già attivati.

Il successivo articolo 4 del disegno di legge in parola, individua, invece, un apposito protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali, stabilendo che il Ministro della salute, acquisito il parere dall'Istituto superiore di sanità e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle società scientifiche di riferimento, predisponga un protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali nel quale sono definite le modalità della presa in carico del paziente positivo allo screening neonatale e dell'accesso alle terapie.

E' affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.n.s.) il compito di una valutazione di HTA (*Health technology assessment*) su quali tipi di screening neonatale effettuare.

Anche con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 4, si assicura la neutralità finanziaria, tenuto conto che la medesima è attuata con le risorse umane e strumentali già a disposizione a legislazione vigente. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali svolgerà la nuova attività nell'ambito di processi similari già attivati.

L'articolo 5, detta le disposizioni transitorie, stabilendo che le regioni provvedano all'attuazione di quanto disposto dalla legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in parola.

Quanto all'articolo 6, che reca le disposizioni finanziarie, si forniscono di seguito le osservazioni in merito alla quantificazione degli oneri e alla conseguente copertura finanziaria.

Al riguardo, in via preliminare corre l'obbligo di segnalare, che la proposta di legge in parola, reca il richiamo alla procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, del 158, che, come è noto, è stata superata dall'articolo 1, comma 554, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che dispone *"La definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché' con la procedura di cui al comma 559. Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 553 a 563. L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato"*.

Fatta salva la precisazione di cui sopra, si rassicura, tuttavia, che la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria di cui all'articolo 6, non subiscono modifiche a seguito della mutata procedura di adozione dei LEA- come introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 - al riguardo, si osserva quanto segue.

Il comma 1 prevede che, con la procedura di cui al comma 2, da completare entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad inserire nei LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

Il comma 2 individua le modalità con cui si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25.715.000 euro annui.

Nello specifico, quanto a 15.715.000 euro, ancorché nel testo si faccia riferimento alla procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, ormai abrogato - in ragione di tale abrogazione il corretto riferimento è l'art.1, comma 554 della succitata legge di stabilità 2016 - si rassicura comunque, che l'adempimento della previsione normativa, anche mediante la nuova procedura sarà effettuato nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica. Quanto, invece a 10 milioni di euro, la disposizione prevede l'utilizzo delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

E' previsto, inoltre, che dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che aggiorna i LEA, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1, cessa la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La norma proposta è volta a garantire, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tenuto conto delle nuove disposizioni del Patto per la salute 2014-2016, o ricorrendo anche alle autorizzazioni di spesa finalizzate rispettivamente dall'articolo 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n.147, come incrementate dall'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2014, n.190, una efficace prevenzione

delle malattie metaboliche ereditarie, sull'intero territorio nazionale, sulla base delle tecniche diagnostiche aggiornate.

A tale scopo è previsto che in occasione dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), con la procedura di cui all'art.1, comma 554 della succitata legge n.208 del 2015, che abroga, come sopra riferito, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, si provveda ad estendere gli accertamenti diagnostici sui neonati con l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze scientifiche disponibili. Si ritiene utile precisare che, ad oggi nel LEA sono previsti gli screening per l'ipotiroidismo congenito, per la fenilchetonuria e per la fibrosi cistica.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari connessi alla proposta normativa in esame, si ricorda che la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha già stanziato 5 milioni di euro annui per effettuare anche in via sperimentale, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Lo stanziamento è condizionato alla predisposizione di un decreto del Ministro della Salute che attui quanto prescritto; inoltre, la norma prescrive che il Ministro della Salute definisca l'elenco delle patologie su cui effettuare detto screening. Lo schema di decreto è stato già trasmesso in data 30 aprile 2015, per acquisire il prescritto parere, alla Conferenza Stato-Regioni.

Va, inoltre, osservato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) all'articolo 1, comma 167, ha previsto un incremento dello stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015.

Pertanto allo stato risultano già stanziati 10 milioni di euro per lo screening neonatale esteso delle malattie metaboliche ereditarie. Detto stanziamento incrementa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Infine quanto alla stima dell'onere connesso all'attuazione della proposta normativa in questione, che prevede, in estrema sintesi, che tali screening siano inseriti a regime, nel provvedimento che fissa i Livelli essenziali di assistenza, si precisa quanto segue.

In base alle informazioni che emergono dal documento "linee Guida per lo screening neonatale esteso e la conferma diagnostica" approvato dalla Società italiana studio malattie metaboliche ereditarie (SISMME) e dalla Società italiana screening neonatali (SISN) nel 2008, il costo medio dello screening neonatale esteso risulta pari a circa 55 euro per campione.

Atteso che il medesimo documento riferisce di una forte variabilità delle stime, e ritenendo ragionevole che dal 2008 ad oggi il costo di alcuni fattori che entrano nel processo produttivo si siano ridotti per effetto dell'evoluzione tecnologica intervenuta nel settore (kit reagenti, apparecchiature informatiche, ecc), il costo medio per campione può essere stimato in circa 50 euro.

Poiché il numero annuo dei nuovi nati è stato pari a 514.308 nel 2013, il costo complessivo annuo si attesterebbe intorno a 25,715 milioni di euro.

Pertanto, quanto alla copertura finanziaria, si fa fronte, quindi, per l'importo pari a 10 milioni di euro, mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa rispettivamente della legge n.147 del 2013 e n.190 del 2014, sopra citate; per l'importo pari a 15,715 milioni di euro, mediante la compensazione da realizzarsi in sede di definizione del dPCM che fissa i livelli essenziali di assistenza, attraverso l'esclusione delle prestazioni ritenute, sulla base delle più aggiornate evidenze scientifiche e dell'evoluzione tecnologica, obsolete o di dubbia efficacia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


de

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 GIU. 2016





Prot. N. 35560
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 3
Risposta a nota del:

Roma, 21 APR. 2016

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE
e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: AC 3504 – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla nota n. 1572 dell'8 marzo u.s. del Ministero della salute relativa al provvedimento in oggetto nella quale il citato Ministero - facendo seguito alle osservazioni di questo Dipartimento, di cui, da ultimo, alle note n. 6753 del 1° febbraio 2016, n. 14351 del 24 febbraio 2016 e n. 17481 del 1° marzo 2016, circa la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al testo e di predisporre la relazione tecnica di accompagnamento- nel condividere le osservazioni di questo Dipartimento al testo in esame, ha altresì trasmesso la necessaria relazione tecnica al provvedimento.


Al riguardo, per quanto di competenza, con riferimento alla citata relazione tecnica, si rappresenta quanto segue:

- art. 3, comma 4: la disposizione prevede l'istituzione presso l'Istituto superiore di sanità di un archivio centralizzato di dati degli screening neonatali da rendere disponibili. La relazione ne assicura la neutralità finanziaria mediante il ricorso alle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo risulta necessario che la relazione dia effettiva dimostrazione del fatto che l'Istituto superiore di sanità sia in grado di svolgere l'attività richiesta senza nuovi e maggiori oneri;
- art. 4: la disposizione affida nuovi compiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.n.a.s.). La relazione tecnica assicura la neutralità finanziaria attraverso le risorse umane e strumentali già a disposizione.

Al riguardo risulta necessario che la relazione dia dimostrazione del fatto che l'Age.n.a.s. sia in grado di svolgere l'attività richiesta senza nuovi e maggiori oneri.

Risulta infine necessario che la relazione tecnica chiarisca se l'istituzione del Centro di coordinamento sugli screening neonatali presso l'Istituto superiore di sanità comporti o meno la cessazione dell'attività dell'omonimo Centro istituito presso l'Age.n.a.s. ai sensi dell'articolo 1, comma 229, della Legge 147/2013, atteso che il comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento in esame prevede la cessazione del periodo di sperimentazione degli screening neonatali disposto dallo stesso comma 229 della legge 147/2013.

Il Ragioniere Generale dello Stato



09278



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO VIII

Prot. N. 6753
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del:

Roma, 1 FEB. 2016

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e p.c.

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: AC 3504 - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. Testo.

È stato esaminato il provvedimento di cui in oggetto nel testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati.

Preliminarmente è necessaria la predisposizione della relazione tecnica aggiornata. Con riferimento al testo si fa presente quanto segue.

Articolo 6 (disposizioni di attuazione e copertura finanziaria);

comma 1: la disposizione prevede che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell'inclusione degli screening neonatali si completi entro il 31 dicembre 2015.

Tenuto conto del fatto che il predetto termine è ormai decorso e che, in materia di aggiornamento del LEA è altresì intervenuto il comma 553 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) che stabilisce che al generale aggiornamento dei LEA si provveda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge 208/2015, risulta necessario quantomeno aggiornare il termine del 31 dicembre 2015;

comma 2: trattandosi di oneri valutati, è necessaria l'introduzione della relativa clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge 196/2009;

comma 3: è necessaria, alla fine del comma, l'eliminazione delle seguenti parole "ad è soppressa la relativa autorizzazione di spesa".

Pertanto, il parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento in oggetto è subordinato all'accoglimento delle susposte richieste.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: « la Camera dei deputati » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché gli organi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, hanno accesso diretto, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica ».

1. 1. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Carriello, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: , ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri,.

1. 2. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fraiolianni, Airaudo.

Al comma 1, sostituire le parole: ai fini del controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento con le seguenti: ai fini del controllo della finanza pubblica e al fine di consentirne la piena

consultazione da parte dei membri del Parlamento.

1. 3. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fraiolianni, Airaudo.

Al comma 1, dopo le parole: anche al fine di consentirne la aggiungere la seguente: piena.

1. 4. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fraiolianni, Airaudo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: « in formato elettronico elaborabile » sono inserite le seguenti: « , secondo lo standard ISO 9241, in forma aggregata e disaggregata, in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità ».

1-ter. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I software utilizzati ai fini della realizzazione, aggiornamento e fruizione del sito di cui al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

all'aliena, le parole: pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 *sono sostituite dalle seguenti:* pari a 3.210.000 euro per l'anno 2016, a 2.560.000 euro per l'anno 2017 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018;

dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) quanto a 200.000 euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c-ter) quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 5. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Carriello, Brugnerotto.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* il disegno di legge di bilancio, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno »;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2, la lettera *d)* è abrogata.

alla lettera e), sostituire le parole: lettere *a), b), d)* ed *e)* *con le seguenti:* lettere *a), b), c)* ed *e).*

1. 6. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fraianni, Airaudo.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: dodici giorni *con le seguenti:* tre giorni.

1. 7. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fraianni, Airaudo.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: dodici giorni *con le seguenti:* sette giorni.

1. 8. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fraianni, Airaudo.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: dodici *con la seguente:* quindici.

1. 38. Palese.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: comma *2-bis* *aggiungere il seguente periodo:* . In ogni caso, i contenuti del disegno di legge del bilancio dello Stato non possono essere diffusi da parte dei membri del Governo prima della avvenuta trasmissione alle Camere

1. 9. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fraianni, Airaudo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « dell'articolo 11, comma 3, lettera *m)* » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 21,

comma 1-ter, lettera g)» e le parole: « Patto di stabilità interno » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

1. 37. Palese.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis, viene definito il quadro di riferimento normativo volto a garantire il concorso degli enti territoriali, articolato per singoli livelli, agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ».

1. 16. Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 4, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

« 1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo è trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre previa presentazione formale alle Camere ».

1. 10. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, *con le seguenti:* previsto dall'ordinamento dell'Unione europea,.

1. 11. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, sostituire la parola: « triennio », ovunque ricorra, con la seguente: « quinquennio ».

1. 12. Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 5, sopprimere le lettere a) e b).

1. 13. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: « ordinamento europeo » aggiungere le seguenti: « e dalla strategia europea per la crescita dell'economia e dell'occupazione assunti dall'Unione europea ».

Conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere la lettera b).

1. 14. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

« e) gli obiettivi programmatici, definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per i contratti e gli strumenti finanziari derivati, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure *una tantum* influenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni

pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i settori di cui alla lettera a); ».

- 1. 15.** Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2, lettera e), le parole: « definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo » sono soppresse.

- 1. 17.** Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: le parole « del periodo di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non inferiore a 20 anni » e.

- 1. 27.** Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole « periodo di riferimento » sono inserite le seguenti: « e proiettati per non meno di 15 anni successivi al periodo di riferimento » e.

- 1. 26.** Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) *inserire le seguenti:* dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , all'indicatore *Better Life Index*, nonché ai relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) » e;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono inserite le seguenti: « , dell'indicatore *Better Life Index*, nonché dei relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) »;

sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:

12-sexies. Al disegno di legge di bilancio è allegata un'apposita relazione, che evidenzia l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore *Better Life Index*, nonché dei relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

12-septies. La relazione di cui al comma 12-sexies è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

- 1. 18.** Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) *inserire le seguenti:* dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , all'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché ai relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) » e;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono aggiunte le seguenti: « , dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) »;

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:

12-sexies. Al disegno di legge di bilancio è allegata un'apposita relazione, che evidenzia l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

12-septies. La relazione di cui al comma 12-sexies è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

1. 19. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , all'indicatore *Genuine Progress Indicator* » e;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono aggiunte le seguenti: « , dell'indicatore *Genuine Progress Indicator* »;

sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:

12-sexies. Al disegno di legge di bilancio è allegata un'apposita relazione, che evidenzia l'evoluzione dell'andamento *Genuine Progress Indicator* di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

12-septies. La relazione di cui al comma 12-sexies è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

1. 20. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , agli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale » e;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono aggiunte le seguenti: « , degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale »;

la lettera f) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:

12-sexies. Al disegno di legge di bilancio è allegata un'apposita relazione, che evidenzia l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile

adottati a livello internazionale, di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

12-*septies*. La relazione di cui al comma 12-*sexies* è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

1. 21. Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) *inserire le seguenti:* dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , all'indicatore *Better Life Index*, nonché ai relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) » e;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono inserite le seguenti: « , dell'indicatore *Better Life Index*, nonché dei relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) »;

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore *Better Life Index*, nonché dei relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. ».

1. 22. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) *inserire le seguenti:* dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , all'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché ai relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) » e;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono inserite le seguenti: « , dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) »;

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. ».

1. 23. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) *inserire le seguenti:* dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , all'indicatore *Genuine Progress Indicator* »;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono inserite le seguenti: « , dell'indicatore *Genuine Progress Indicator* »;

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore *Genuine Progress Indicator*, di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. ».

1. 24. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole « in rapporto al prodotto interno lordo » sono inserite le seguenti: « , agli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale »;

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: « interno lordo » sono inserite le seguenti: « , degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale »;

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale, di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso. ».

1. 25. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« *e-bis)* gli scostamenti tra gli obiettivi programmatici di cui alla lettera e) assunti dai Documenti di economia e finanza del quinquennio precedente ed i risultati effettivamente conseguiti, nonché l'analisi delle cause di tali scostamenti; ».

1. 28. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

1. 29. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 3, lettera f), sono inserite, in fine, le seguenti parole: « e sulla gestione, consistenza e previsione dei rischi finanziari correlati all'assunzione di strumenti finanziari derivati ».

1. 30. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 5, alla lettera d), dopo le parole: « sistema economico » sono inserite le seguenti: « , di impatto ambientale, di redistribuzione della ricchezza, di giustizia sociale, di qualità della vita dei cittadini, di diseguaglianze territoriali, di sostenibilità del debito pubblico ».

1. 36. Caso, Castelli, Sorial, D'Inca, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

- 1. 31.** Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Qualora nell'imminenza della presentazione del DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF. ».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Qualora nell'imminenza della presentazione della nota di aggiornamento al DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla nota di aggiornamento al DEF. ».

- 1. 39.** Palese.

Al comma 5, lettera d), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che sarà approvato con una deliberazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

- 1. 32.** Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. Al fine di integrare le previsioni macroeconomiche di cui al comma 2,

lettera c), con l'analisi di altri aspetti socio-economici dello sviluppo umano e rendere più trasparenti i legami tra strumenti e fini dell'intervento pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, sentito l'ISTAT, sono individuati indicatori multivariati di benessere sociale volti a stimare l'equità e la sostenibilità dello sviluppo, tenendo conto delle dimensioni socio-economiche già adottate a livello nazionale e di quelle condivise in ambito internazionale.

10-ter. In apposito allegato al DEF, sono riportati l'andamento, nel triennio precedente, degli indicatori di cui al comma 10-bis, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi per ciascun anno del periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e, per il medio e lungo periodo, sulla base dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma di cui al comma 5.

10-quater. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

10-quinquies. Le modalità di calcolo degli indicatori di cui al comma 10-bis possono essere aggiornate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'ISTAT, sentite le competenti Commissioni parlamentari ».

- 1. 33.** Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modifiche:

al capoverso 10-bis, sostituire le parole: sostenibile adottati a livello internazionale con le seguenti: sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli

indicatori di benessere equo e sostenibile istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

al capoverso 10-ter, sostituire le parole: sostenibile adottati a livello internazionale con le seguenti: sostenibile (BES).

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e ne fanno parte il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. 34. Marcon, Alberto Giorgetti, Melilla.

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

1. 35. Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

6-ter. All'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche »;

b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso».

1. 40. Palese.

ART. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: « legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « prima sezione della legge di bilancio »;

b) al comma 1, terzo periodo, le parole: « del disegno di legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « del disegno di legge di bilancio »;

c) al comma 3, quarto periodo, le parole: « dall'articolo 11, comma 3, lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) »;

Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « con il disegno di legge di stabilità e » sono soppresse.

2. 1. Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso 1-ter, lettera b), dopo le parole: triennio di riferimento, inserire le seguenti: nonché variazioni;

al capoverso 1-quater, sopprimere la parola: « medesime »;

al capoverso 1-sexies, dopo le parole: oneri inderogabili e fabbisogno aggiungere le seguenti: di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5;

Conseguentemente:

al medesimo comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) al comma 11, la lettera b) è soppressa;

al comma 5, lettera b), capoverso 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).

2. 13. Palese.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-ter, lettera b), sopprimere le parole: attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative.

2. 2. Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

2. 3. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies inserire i seguenti:

1-quinquies.1. Il disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, intesi come interventi volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le

misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.

1-quinquies. 2. La legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale soltanto qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

2. 5. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies inserire il seguente:

1-quinquies.1. La prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizza-

zione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

2. 7. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:

1-quinquies. 1. Il disegno di legge di bilancio non deve in ogni modo contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, né questi possono essere inseriti nel corso dell'esame parlamentare.

2. 8. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b):

dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:

1-quinquies.1. La prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere

interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica;

dopo il capoverso 1-sexies, inserire il seguente:

1-septies. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.

2. 6. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.

2. 4. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere il seguente:

1-septies. Al fine di garantire una maggiore chiarezza ed intelligibilità delle misure introdotte con la prima sezione della legge di bilancio, in sede di approvazione e pubblicazione della medesima, alle norme di cui al comma 1-ter devono corrispondere distinti articoli, in appositi capi con riferimento alla materia e al settore economico, in corrispondenza della suddivisione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).

2. 9. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere il seguente:

1-septies. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.

2. 10. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

Al comma 3, lettera f), capoverso 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da presentare al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

2. 15. Palese.

Al comma 3, lettera f), capoverso 12-bis, lettera b), dopo le parole: di spesa aggiungere le seguenti: per programma.

2. 11. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Al comma 5, lettera b), capoverso 3, lettera a), dopo le parole: piano finanziario dei pagamenti aggiungere le seguenti: di cui al comma 1-ter.

2. 14. Palese.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , anche tenendo conto delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva ».

2. 12. Cenni.

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, alinea, le parole: « In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « In attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione ».

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) al comma 13, primo periodo, le parole: « dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, primo periodo, le parole: « dell'articolo 81,

quarto comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione ».

3. 3. Palese.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 1:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura, disponendone il relativo versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione alla effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri ».

3. 4. Palese.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche

attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. Per le unità elementari di bilancio su cui incide la clausola di neutralità finanziaria, nel corso dell'esercizio e in sede di formulazione delle proposte del disegno di legge di bilancio per l'esercizio successivo, sono consentite esclusivamente variazioni compensative secondo le modalità di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, della presente legge ».

3. 6. Palese.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il capoverso 12 con il seguente: 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, per almeno un triennio decorrente dalla data di entrata in vigore delle leggi medesime.

sostituire il capoverso 12-bis, con il seguente: 12-bis. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 12 si rilevino, per l'esercizio in corso, scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa mediante trasferimento delle somme occorrenti dal fondo di cui all'articolo 28-bis alle dotazioni di competenza e di cassa delle unità elementari di bilancio interessate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Fondi di riserva).

1. Dopo l'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere il se-

guente: « ART. 28-bis. *(Fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa).* – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un « fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa » per provvedere, per l'esercizio in corso, alle deficienze delle assegnazioni di bilancio che si verificano a causa di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni recate da leggi di spesa. La dotazione del fondo è determinata, con apposito articolo, dalla seconda sezione della legge di bilancio.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa. I predetti decreti sono trasmessi alle Camere corredate di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti di cui al comma 1, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle leggi di cui al medesimo comma 1.

3. Qualora nel corso dell'esercizio, sulla base del monitoraggio delle leggi effettuato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, la dotazione del fondo risulti superiore alle effettive occorrenze finanziarie, essa può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere destinata ad altre finalità.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti e delle unità elementari di bilancio di cui al comma 2, nonché delle leggi per le quali è in corso il monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, con le indicazioni dell'ammontare delle risorse prelevate dal fondo di cui al presente articolo e dei motivi per i quali si è

proceduto ai prelevamenti dal medesimo fondo ».

3. 2. Marchi.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il capoverso 12 con il seguente: 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1.

sostituire il capoverso 12-bis, con il seguente: 12-bis. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 12 si rilevino, per l'esercizio in corso, scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa mediante trasferimento delle somme occorrenti dal fondo di cui all'articolo 28-bis alle dotazioni di competenza e di cassa delle unità elementari di bilancio interessate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Fondi di riserva).

1. Dopo l'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere il seguente: « ART. 28-bis. — *(Fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa).* — 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un « fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa » per provvedere, per l'esercizio in corso, alle deficienze delle assegnazioni di bilancio che si verificano a causa di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni recate

da leggi di spesa. La dotazione del fondo è determinata, con apposito articolo, dalla seconda sezione della legge di bilancio.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa. I predetti decreti sono trasmessi alle Camere corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti di cui al comma 1, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle leggi di cui al medesimo comma 1.

3. Qualora nel corso dell'esercizio, sulla base del monitoraggio delle leggi effettuato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, la dotazione del fondo risulti superiore alle effettive occorrenze finanziarie, essa può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere destinata ad altre finalità.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti e delle unità elementari di bilancio di cui al comma 2, con le indicazioni dell'ammontare delle risorse prelevate dal fondo di cui al presente articolo e dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal medesimo fondo ».

3. 1. Marchi.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: « legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « prima sezione del disegno di legge di bilancio »;

2) al comma 1, terzo periodo, le parole: « del disegno di legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « del disegno di legge di bilancio »;

3) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce anche per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo esercizio ».

3. 5. Palese.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

5. 1. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Semplificazione delle procedure di reinscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti).

All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: « in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità. » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del soppresso capitolo ».

5. 05. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: « nei limiti dei pertinenti stan-

ziamenti » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. »;

b) al comma 7, ultimo periodo, le parole: « , di tale piano viene data pubblicità. » sono sostituite dalle seguenti: « . Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica ».

5. 07. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1, commi 1, 3 e 4, » sono soppresse.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tali disposizioni, nel 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio. ».

5. 08. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Definizione dei saldi di cassa).

1. All'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è abrogato.

5. 01. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. All'articolo 44-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale » sono sostituite dalle seguenti: « con le emissioni nette di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale ».

5. 06. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

1. Dopo l'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

« ART. 44-quater.

(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da ritenersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tale circostanza, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono sanzionati in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, i quali sono pure acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministero competente mediante corrispondente trattenuta sulle competenze degli stessi.

2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione per ciascuna gestione della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti i conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni. ».

2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-quater della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. All'articolo 346 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le parole da: « È vietato » fino alla fine dell'articolo sono soppresse.”.

5. 02. Palese.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: « in via telematica » sono inserite le parole: « e in formato elaborabile ».

5. 03. Palese.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di un

testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

5. 04. Palese.

ART. 6.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: Risorse fino alle parole: 15 maggio 2015 con le seguenti: Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 70 del 24 marzo 2016.*

6. 1. Palese.